



Delibera del Commissario del 20.12.2018

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 – analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Consorzio Z.I.A. detiene partecipazioni

Il Commissario in data 20.12.2018 alle ore 8,00 presso la sede del Consorzio Z.I.A. alla presenza dei revisori nelle persone di dott. Fausto Giannoni, Presidente del collegio dei revisori, dott.ssa Elena Maestri, revisore e dott. Cristiano Vernazza, revisore, premesso che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 14.12.2018 è stato prorogato alla dott.ssa Manuela Sodini l'incarico di Commissario fino al 16.06.2019 e che gli organi di cui all'art. 3 della L.R. 59/1985 (Assemblea, Presidente e Consiglio di Amministrazione) risultano sciolti, ad eccezione del collegio dei revisori, ed in base all'art. 32-quater della L.R. 59/1985, "Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi", considerato che in base all'art. 10 dello Statuto le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio ed il Direttore dell'Ente svolge funzione di segretario, alla presente seduta il Commissario ne assume la presidenza chiamando a fungere da segretario la dott.ssa Paola Vitaloni, dipendente del Consorzio Z.I.A.; che può partecipare in base all'art. 10, la quale accetta di svolgere la funzione di segretario. Si ricorda che presso l'Ente non è più in forza dall'ottobre 2013 il Direttore.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 che definisce le «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

VISTO l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 che dispone come segue "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."

VISTO l'Art. 20, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 che dispone come segue "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.";

CONSIDERATO che le Amministrazioni interessate dalla rilevazione sono:

- quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165;
- consorzi o associazioni di Amministrazioni di cui al punto 1 per qualsiasi fine istituiti;
- gli enti pubblici economici, come il Consorzio Z.I.A., e le autorità di sistema portuale.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 l'Ente deve provvedere ad effettuare "con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.°;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito con la Delibera del Commissario in data 29.09.2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata in data 29.09.2017;

VISTO l'avanzamento delle operazioni di razionalizzazione così come descritte nella Deliberazione del Commissario del 29.09.2017 e di seguito riassunte:

- società Mar S.r.l. in liquidazione completamento delle operazioni ai fini dell'estinzione della società, approvazione del bilancio finale di liquidazione in data 28/08/2018 e deposito al Registro Imprese;
- società Toscana Aeroporti S.p.A. viene mantenuta considerata anche l'esiguità della partecipazione 0,003% e la rilevanza sul territorio per sviluppare i collegamenti;
- società Autocamionabile della Cisa S.p.A., oggi SALT Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A., viene mantenuta considerata anche l'esiguità della partecipazione 0,0005% e la rilevanza sul territorio per sviluppare i collegamenti;
- società Internazionale Marmi e Macchine S.p.A. viene mantenuta considerata anche l'esiguità della partecipazione 0,001%, la rilevanza sul territorio e l'operazione di fusione deliberata con Carrarafiore S.r.l. interamente partecipata da Internazionale Marmi e Macchine S.p.A. al fine di addivenire ad una razionalizzazione del gruppo e conseguente contenimento dei costi.

DELIBERA


- che non ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 non viene predisposto un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipate detenute dal Consorzio Z.I.A.;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla Corte dei Conti;

- che i dati verranno comunicati al MEF.

Alle ore 8,30 si chiude la seduta previa lettura e sottoscrizione della presente deliberazione.

Il Commissario

dott.ssa Manuela Sodini



Il Segretario

dott.ssa Paola Vitaloni

